

La dichiarazione ICI per l'anno 2009

Compilazione della dichiarazione

La **prima delle due facciate** del modello ICI è dedicata all'**indicazione del Comune** destinatario e dei **dati identificativi del contribuente** e dei contitolari, laddove venga presentata una dichiarazione congiunta, nonché dell'eventuale "dichiarante", qualora diverso dal contribuente.

La **seconda facciata** è destinata alla **descrizione degli immobili** per i quali sussiste l'obbligo della dichiarazione.

Se un modello non è sufficiente ne vanno utilizzati altri avendo cura, in questo caso, di indicare, nell'apposito spazio posto in calce alla seconda facciata di ciascun modello adoperato, il numero totale dei modelli compilati.

Il modello di dichiarazione è composto di **tre esemplari**, di cui uno per il Comune, un secondo necessario per l'elaborazione meccanografica ed un terzo riservato al contribuente.

La compilazione va effettuata con la massima chiarezza e ciascun esemplare deve contenere gli stessi dati.

I modelli possono essere ritirati gratuitamente presso gli Uffici comunali e sono anche disponibili sul sito internet www.finanze.gov.it.

Tavola n. 2 - Sanzioni (art. 14 D.Lgs. n. 504/1992)

Mancata presentazione della dichiarazione	Dal 100% al 200% del tributo dovuto, con un minimo di euro 51
Dichiarazione infedele	Dal 50% al 100% della maggiore imposta dovuta
Errori non incidenti sull'ammontare dell'imposta	Da euro 51 a euro 258
Mancata esibizione o trasmissioni di atti e documenti, mancata restituzione o compilazione di questionari entro 60 giorni o dalla richiesta	Da euro 51 a euro 258
Omesso, insufficiente o ritardato versamento dell'ICI	30% dell'importo non versato, o versato in ritardo
Mancata identificazione del soggetto che esegue i versamenti o per l'imputazione della somma versata	Da euro 103 a euro 516

Ravvedimento

La **sanzione è ridotta**, sempreché la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza:

- ad **1/12 del minimo** nei casi di mancato pagamento del tributo o di un acconto, se esso viene eseguito nel **termine di 30 giorni** dalla data della sua commissione;
- ad **1/10 del minimo**, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista la dichiarazione periodica, entro un anno dall'omissione o dall'errore;
- ad **1/12 del minimo** di quella prevista per l'omissione della presentazione della dichiarazione, se questa viene presentata con **ritardo non superiore a 90 giorni**.

Il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del pagamento del tributo o della differenza, quando dovuti, nonché al pagamento degli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno.